



Prot. RL 155
30/3/2011

L.G. A.P.
 F.Z. M.M.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO / GUARDIA COSTIERA
LICATA

(via Libotti, 9 - ☎ 0922-774113 - e-mail: licata@guardiacostiera.it)

SEZIONE TECNICA

ORDINANZA N. 03 /2011

REGOLAMENTO DEL PORTICCIOLO TURISTICO DI LICATA

Località: Licata - Zona: Porto.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Poto di Licata,

- VISTO l'Atto di Concessione Demaniale Marittima n° 370/06 di Repertorio in data 22.05.2006 con il quale la Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente - ha concesso alla "Iniziative Immobiliari S.p.A." con sede legale a Roma in Viale Liegi n° 7, e sede operativa a Licata in Corso Argentina, un'area demaniale marittima nel Comune di Licata, località Porto, allo scopo di realizzare un porto turistico completo di infrastrutture pubbliche, per la durata complessiva di anni 99 (novantanove);
- VISTA la Legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti";
- VISTA la legge 27 dicembre 1977, n. 1085 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, diramata a Londra il 20 ottobre 1972";
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146 "Regolamento di Attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 relative alla nuova regolamentazione della nautica da diporto";
- VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.47 prot. n.5172755 del 05.08.1996 in tema di unità da diporto in transito;
- VISTA la nota protocollo n° SL 07 LG/af pervenuta in data 17.01.2011 dalla Iniziative Immobiliari S.p.A. con la quale si chiede all'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata l'approvazione con Ordinanza dell'allegata bozza di Regolamento Interno del Porto Turistico "Marina di Cala del Sole" di Licata;
- RITENUTO necessario dover impartire apposite disposizioni in particolare per ciò che riguarda la tutela della sicurezza della navigazione, della sicurezza portuale e della pubblica incolumità all'interno del Porto Turistico di Licata;
- VISTI gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1
(Approvazione)

E' approvato, per gli aspetti di competenza, il "Regolamento interno del Porto Turistico Marina di Cala del Sole di Licata" allegato alla presente Ordinanza e di seguito definito "Regolamento Interno".

Articolo 2 **(Accesso e circolazione in porto)**

L'accesso e la circolazione in porto sono disciplinate dalla società concessionaria e/o affidataria con il proprio Regolamento Interno. A tal fine la società concessionaria e/o affidataria:

- è responsabile della disciplina di accesso e circolazione in porto;
- cura installazione e manutenzione di idonea segnaletica presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione;
- organizza, presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione, un idoneo servizio di vigilanza con qualificato personale dotato di mezzi adeguati;
- rilascia apposita autorizzazione (da esporre in maniera visibile all'interno dei veicoli in transito e sosta) al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico-ricettive, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo ad accesso e circolazione in porto.

E' fatto obbligo alla società concessionaria e/o affidataria di consentire in ogni momento l'accesso e la circolazione in porto a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, altre pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Interno, ai soggetti che circolano in porto - sia a piedi che con veicoli di ogni tipo - e comunque fatto obbligo di:

- transitare e sostare nel puntuale rispetto della segnaletica orizzontale e verticale;
- transitare e sostare con veicoli di ogni tipo, in assenza di idonee barriere d'interdizione, ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 2 metri - dal ciglio banchina;
- transitare e sostare ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 10 metri - dal raggio d'azione di gru ed altri mezzi meccanici, cavi in tensione, cantieri o aree di lavoro, depositi o impianti di erogazione di carburante e prodotti combustibili, attività di alaggio e varo di unità navali;
- non transitare o sostare con veicoli di ogni tipo su pontili e passerelle;
- non sostare con veicoli di ogni tipo su scali di alaggio e varo, dove è consentita la sola fermata dei veicoli, e dei relativi carrelli, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di alaggio e varo di unità da diporto di limitate dimensioni;
- transitare e sostare nelle sole aree consentite, con la massima cautela, in funzione delle condizioni del manto stradale e degli arredi portuali, della visibilità, delle condizioni meteomarine, della presenza di cantieri di lavoro e di veicoli, e di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime;
- adottare idonee misure igienico-sanitarie e di sicurezza per gli animali domestici al seguito, nel rispetto delle vigenti norme, al fine di evitare danni a persone e cose.

Articolo 3 **(Ormeggi)**

L'ormeggio di unità da diporto è disciplinato dalla società concessionaria e/o affidataria con proprio Regolamento Interno. A tal fine la società concessionaria e/o affidataria:

- è responsabile dell'assegnazione dei posti-barca e della disciplina di ormeggio;
- cura l'installazione e la manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso la banchina, i pontili e gli altri arredi portuali, di impianto antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;
- organizza un idoneo servizio di assistenza all'ormeggio con qualificato personale, munito di adeguati mezzi nautici, di apparato radio VHF ed altri strumenti necessari;
- espone in luogo visibile Ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale ed ai collaboratori, agli

utenti del porto e delle annesse strutture turistico-ricettive, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo;

- collabora con la competente Autorità Marittima, ai sensi degli articoli 69 e 70 del Codice della Navigazione e delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed a fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa (a titolo d'esempio: ricerca di notizie su proprietari di unità o titolari di posti-barca, esecuzione di provvedimenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria, etc.);
- per gli scopi di cui al precedente comma, istituisce un apposito sistema di registrazione da cui in ogni momento, a richiesta dell'Autorità Marittima o di altre forze di polizia, possano desumersi i dati dell'unità presenti nel porto, del proprietario e del conduttore. In caso di rifiuto di comunicazione dei suddetti dati, la Società concessionaria e/o affidataria dovrà negare l'ormeggio.

E' fatto obbligo alla società concessionaria e/o affidataria di consentire in ogni momento:

- l'ormeggio di mezzi navali della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia;
- l'ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in case di avverse condizioni meteorologiche o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola.

Articolo 4 (Manovre)

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Interno, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

1. direzione personale delle manovre da parte del comandante/conduttore dell'unità, in occasione di ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio e disormeggio, operazioni di bunkeraggio ed ogni altra attività tecnico-nautica di particolare difficoltà;
2. rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme e in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteorologiche. In particolare, le unità in uscita dal porto devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
3. ormeggio di punta ed adeguato utilizzo dei sistemi d'ormeggio presso il posto-barca assegnato. A tal fine, ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità, con riguardo alla corretta esecuzione di modalità d'ormeggio, idoneità di cavi e attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;
4. corretto uso di apparati per servizi di bordo, i cui terminali possono essere tenuti in banchina, se in sicurezza, ai sensi delle vigenti norme e non issati in permanenza al suolo, con divieto di lasciare incustoditi cavi di alimentazione ed antenne;
5. rispetto della disciplina in premessa, delle altre applicabili norme di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Articolo 5 (Divieti)

Fatte salve manifestazioni, gare sportive o altre attività debitamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, sono vietati:

- navigazione a velocità superiore a 5 nodi (con ogni tipo di unità) entro i 200 metri dall'imboccatura e 3 nodi all'interno del porto;
- navigazione a vela (con ogni tipo di unità o tavole a vela), balneazione, immersione subacquea, ancoraggio, posa di sistemi d'ormeggio non autorizzati, sci nautico, pesca professionale e sportiva (con ogni tipo di attrezzi), paracadutismo, atterraggio e decollo di velivoli (ad eccezione di mezzi di soccorso debitamente autorizzati);
- sosta di unità presso canale d'accesso, imboccatura e canali di manovra, ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
- accensione di fuochi e deposito, carico, scarico, movimentazione e trasbordo di materiali esplosivi o infiammabili;
- lavori di costruzione, demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, carenaggio, rimessaggio, impiego di fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo di unità di particolari dimensioni al di fuori delle aree o zone all'uso previste (es. cantieri navali, aree di rimessaggio, ecc.);
- uso di proiettori o fonti luminose tali da turbare il servizio di segnalamento marittimo;
- ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo alla salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità.

L'accesso al porto è vietato ad ogni unità con pescaggio inadeguato rispetto alla profondità dei fondali. A tal fine, è fatto obbligo alla società concessionaria e/o affidataria di rendere pubblica ogni notizia di interesse per salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (a titolo d'esempio: variazioni della profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozione di segnalamenti marittimi, etc.), e di darne immediata comunicazione alla competente Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Articolo 6 **(Condizioni di sicurezza)**

Per quanto compatibile con strutture ed arredi portuali fissi, o di difficile rimozione, già in esercizio (o in corso di realizzazione in base ai progetti approvati dalla competente Amministrazione) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la società concessionaria e/o affidataria cura che la predisposizione di pontili e sistemi di ormeggio determini canali di manovra idonei per il movimento delle unità e l'accesso ai posti barca in condizioni di sicurezza.

Articolo 7 **(Piano degli ormeggi)**

La società concessionaria e/o affidataria predispone un piano degli ormeggi per il razionale utilizzo, in condizioni di sicurezza, degli spazi disponibili.

Articolo 8 **(Autorizzazioni)**

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Interno, all'interno del porto sono consentite le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salute ed igiene dei lavoratori e dietro rilascio di apposita autorizzazione della società concessionaria e/o affidataria:

- in area individuata dalla Società concessionaria e/o affidataria, l'alaggio e varo di unità di limitate dimensioni, a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli, mantenendo idonea distanza di sicurezza nel raggio dello sbraccio della gru (comunque non inferiore a 10 metri), da persone, unità navali e veicoli in prossimità;
- gru, argani, verricelli ed altri mezzi meccanici issi e mobili in esercizio, utilizzati nelle attività di cui al precedente punto, devono essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra idonea certificazione in corso di validità. A cura della società concessionaria e/o affidataria (o degli operatori autorizzati) deve essere installata idonea segnaletica fissa o mobile riportante la portata in sicurezza di sollevamento o di tiro del mezzo meccanico, espressa in tonnellate.

Articolo 9 (Unità in transito)

L'ormeggio di unità in transito è disciplinato dalla società concessionaria e/o affidataria dal Regolamento. A tal fine la stessa:

- mette a disposizione delle unità in transito almeno il 10% dei posti d'ormeggio totali, con obbligo d'individuare una o più banchine o una o più parti delle stesse destinate allo scopo;
- istituisce un apposito sistema di registrazione da cui in ogni momento, a richiesta dell'Autorità Marittima o di altre forze di polizia, possano desumersi i dati delle unità presenti nel porto, del proprietario e del conduttore, nonché quale sia la percentuale dei posti in transito ancora libera. In caso di rifiuto di comunicazione dei suddetti dati, la Società concessionaria e/o affidataria dovrà negare l'ormeggio.

L'utilizzazione di tali posti sarà assoggettata ad una specifica regolamentazione tariffaria e sottoposta ad approvazione da parte dell'Autorità Marittima, con la previsione della gratuità del Posteggio per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Articolo 10 (Pulizia dell'ambito portuale)

La pulizia dell'ambito portuale è disciplinata dalla società concessionaria e/o affidataria con proprio Regolamento interno. A tal fine la società concessionaria e/o affidataria:

- è responsabile della pulizia delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti da bordo;
- cura l'installazione e manutenzione di un numero sufficiente di idonei contenitori per rifiuti solidi, acque ed olii di sentina e batterie esauste, nonché il relativo smaltimento ai sensi delle vigenti norme;
- adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale;
- collabora con la competente Autorità Marittima, la Protezione Civile e le altre autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;

- comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di salvaguardia ambientale.

Articolo 11 (Rifiuti)

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Interno, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:

- depositare rifiuti solidi, acque ed oli di sentina, batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, esclusivamente negli appositi contenitori o conferire tali rifiuti secondo le procedure all'uopo previste;
- impiegare per le necessità di bordo solo prodotti detersivi biodegradabili;
- utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
- dare immediato avviso alla società concessionaria e/o affidataria, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
- evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme. In particolare, le unità agli ormeggi devono tenere disattivati i radar di bordo, e possono effettuare eventuali prove motori (comunque ad elica disinserita) solo tra le ore 9.00 e le 13.00 e tra le ore 16.00 e le 20.00;
- rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Articolo 12 (Tariffe)

La società concessionaria e/o affidataria ha l'obbligo di rendere pubbliche le proprie tariffe, ai sensi delle vigenti norme e di esporle in luogo visibile all'utenza portuale.

Articolo 13 (Altre attività economiche)

L'esercizio all'interno del porto turistico o nell'ambito del demanio marittimo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione (purché non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo) è subordinato al rispetto dell'art. 68 del Codice della Navigazione nonché delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, ed è soggetto a vigilanza del Comandante del porto per fini di sicurezza, tutela della pubblica e privata incolumità.

Articolo 14
(Casi particolari)

I divieti di cui al presente Regolamento non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, FF.AA. e di polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza, impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela.

Articolo 15
(Rinvii)

Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'esecuzione, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di competenza statale e di polizia.


Articolo 16
(Sanzioni)

Salvo quanto disposto dal Regolamento Interno, i trasgressori alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1164, 1174 del vigente Codice della Navigazione.

Articolo 17
(Rispetto dell'Ordinanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Licata, 23/03/2011

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Ferruccio A. GRASSIA


E' COPIA CONFORTÈ

Capo 1° CI Np.
De Pinto Giuseppe
